

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
“CENTRO PER LA FAMIGLIA”
ai sensi degli artt. 71 e 108 del D. Lgs. N° 36/2023 S.M.I.

ART. 1 – PREMESSA – NORME GENERALI

Il presente disciplinare definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della procedura di gara relativa all’affidamento e gestione del “CENTRO PER LA FAMIGLIA” dell’Ambito N26 finanziato a valere sulle risorse finanziarie Piano di Zona a valere sulle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali. Nello specifico predetto servizio verrà finanziato con le risorse assegnate all’Ambito N. 26, afferenti al:

1. FNPS anno 2016;
2. FNPS anno 2020/19
3. Fondo Povertà anno 2019.

L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta *ex art.* 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e con il criterio di aggiudicazione “offerta economicamente più vantaggiosa” (art. 108, D. Lgs. 36/2023). La gara si svolgerà per via telematica sulla piattaforma qualificata e certificata Appalti Area Vesuviana, raggiungibile a seguente link <https://appaltiarea vesuviana.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

Presso tale portale telematico è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti richiesti obbligatoriamente per la partecipazione nonché inviare e chiedere chiarimenti.

Il servizio dovrà essere fornito secondo le indicazioni e le prescrizioni dettate nel capitolato speciale descrittivo prestazionale e nel presente disciplinare di gara, i quali saranno parte integrante e sostanziale del contratto, nel rispetto delle norme regolanti la materia e delle norme del Codice civile.

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma prescelta sono contenute nei manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori della piattaforma scelta per la procedura.

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.

Tutti i dettagli del servizio, i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta tecnica con i relativi criteri di valutazione, sono disciplinati dalle condizioni riportate nel relativo Capitolato e nel presente disciplinare.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di interrompere e/o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza (esempio interesse pubblico, sopravvenute variazioni innovative in corso d’opera, cause di forza maggiore, sopravvenute condizioni economiche più vantaggiose per l’Ente ecc...), senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta né rivalsa, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

ART. 2 – PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel manuale riportato sulla piattaforma stessa.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel manuale riportato sulla piattaforma summenzionata, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

ART. 3 - STAZIONE APPALTANTE

Ente: COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - CAPOFILIA AMBITO N26

Indirizzo: piazza Elena D'Aosta, 1, San Giuseppe Vesuviano

Punti di contatto: Ufficio di Piano - tel. 081.8285283

PEC: protocollocomunesanangiuseppevesuviano@postecert.it (Ambito N26);

Indirizzo web principale (URL): <http://www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it>

Portale qualificato: <https://appaltiavevesuviana.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

RUP: Dott.ssa Sara Ferraiuolo

ART. 4 – DOCUMENTI DI GARA – CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI

4.1. La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale;
- d) istanza di partecipazione (allegato a e a bis);
- e) DGUE (allegato b)
- f) dichiarazione assenza cause di esclusione ex art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 (Allegato c);
- g) Mod. 2/I – informazione antimafia (Allegato d);
- h) modello per offerta economica (Allegato f);

Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione devono essere inviati per via telematica attraverso la piattaforma telematica di negoziazione prescelta, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'articolo all'articolo 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 82/2005.

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- sono rilasciate ai sensi del DPR 445/2000;
 - devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
 - in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- Le dichiarazioni, il DGUE ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

4.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma

stessa.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

4.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 5 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente procedura per l'affidamento del servizio è disciplinata dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e negli articoli espressamente richiamati nonché secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato prestazionale e del presente disciplinare, i quali sono parte integrante e sostanziale del contratto, nel rispetto delle norme regolanti la materia e delle norme del Codice civile.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

ART. 6 - OGGETTO

Gestione del "Centro per le Famiglie" Ambito N. 26 – Comune Capofila San

Giuseppe vesuviano, così come meglio descritto e specificato nel CSA. L'appalto è costituito da un unico lotto poiché si ritiene che un singolo soggetto gestore permetta di realizzare utili collegamenti dal punto di vista progettuale tra i servizi, nonché una razionalizzazione delle risorse disponibili.

ART. 7 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà attuato sull'intero territorio dell'Ambito Territoriale N. 26, comprendente i Comuni di San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Terzigno, San Gennaro Vesuviano, Palma Campania, Striano, Poggiomarino.

ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata, decorrente dalla data di affidamento del servizio (anche sotto riserva di legge) di **24 mesi** e/o fino ad esaurimento del monte ore secondo le modalità previste nel capitolato prestazionale e salvo eventuali sospensioni dovute a cause non imputabili alle parti.

La stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto.

Alla scadenza del periodo indicato il rapporto si intende risolto di diritto senza alcuna formalità. Eventuali ritardi nell'inizio delle attività, conseguenti alle occorrenti procedure amministrative, non potranno a nessun titolo essere fatti valere dall'aggiudicatario. L'aggiudicatario dovrà garantire il servizio nel pieno rispetto del presente disciplinare, del Capitolato e dell'offerta progettuale con particolare riferimento alle miglierie aggiudicate nell'ambito dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 9 - PREZZO A BASE DI GARA

L'importo posto a base di gara è pari ad **€ 520.754,47** comprensivo di iva al 5% (se dovuto).

Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente all'attività di formazione e il personale esperto impiegato. È vietato il sub appalto del servizio o delle prestazioni, oggetto del presente capitolato. I costi relativi alla sicurezza e al personale non sono soggetti a ribasso. L'amministrazione aggiudicatrice, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio in discorso, con particolare riferimento alle fonti di finanziamento (es. Mancata approvazione PDZ, Piani Povertà e/o richieste di rimodulazione da parte Enti superiori), nonché alle modalità di gestione stabilite dagli Enti Superiori all'amministrazione aggiudicatrice, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previo provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni o con preavviso corrispondente a quello determinato da eventuali decisioni degli enti superiori all'amministrazione stessa, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere risarcimento di danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

ART. 10 - REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

ART. 11 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

11.1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del predetto D. Lgs..

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice degli Appalti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65 del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. La violazione dei sopracitati divieti comporterà l'esclusione dalla procedura negoziata del concorrente singolo e del raggruppamento e Consorzio. Sono pertanto ammessi alla gara gli operatori economici che abbiano i seguenti requisiti:

11.2 Condizioni di partecipazione:

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo

contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

11.3. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

11.4. Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del

2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

ART. 12. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA.

I concorrenti devono essere, a pena di esclusione dalla gara, in possesso dei seguenti requisiti:

1) Requisiti di idoneità professionale ex art. 100, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023

L'operatore economico deve possedere i seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto. In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA, va presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui al DPR 445/00, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale suindicato. Si precisa che i requisiti di cui sopra per le fattispecie di interesse devono essere posseduti, nel caso di Consorzio di cooperative, dallo stesso e dalle singole cooperative indicate come esecutrici del servizio. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento;

b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

2) Requisiti di capacità economica e finanziaria– ex art. 100, comma 1, lett. b) del codice degli appalti

- Dichiarazione, rilasciata da almeno due Istituti bancari o Intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 385/93, la quale attesti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. Tale referenza dovrà contenere il

nome del destinatario (Comune di San Giuseppe Vesuviano - Ambito Sociale N26), l'oggetto della gara e l'indicazione dell'importo posto a base d'asta.

In caso di raggruppamenti e /o consorzi non costituiti sarà necessario allegare: n. 2 dichiarazioni per la mandante/ capofila e n. 1 dichiarazione per la mandataria;

- Fatturato globale d'impresa, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) bilanci depositati in Camera di Commercio (2020 – 2021 - 2022) non inferiore al doppio rispetto a quello a base di gara; nonché un fatturato specifico per il servizio in questione e/o servizi analoghi pari all'importo a base di asta.

Viene richiesto un fatturato minimo annuo perché si ritiene che tale informazione denoti con maggiore precisione la forza economica dell'operatore economico, informazione fondamentale per l'ente committente e per la stazione appaltante, al fine di garantire la continuità del servizio e la garanzia della sua erogazione per tutta la durata dell'appalto.

N.B. In caso di RTI il requisito deve essere posseduto dallo stesso nel suo complesso, ferma restando in capo all'impresa mandataria capogruppo la quota maggioritaria.

- Se non già in possesso, l'impegno a stipulare adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile (RCT/RTO), con massimale pari ad € 1.000.000,00 in caso di aggiudicazione, mediante autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.

Tutti i requisiti devono essere autocertificati nella domanda di ammissione, con riserva del loro successivo accertamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. In mancato possesso anche solo di uno dei requisiti, la Commissione non ammetterà la ditta partecipante alla successiva fase della valutazione dell'offerta. Si intendono, inoltre, qui interamente richiamate tutte le clausole di esclusione previste dalla normativa vigente.

3) Requisiti di capacità tecnica e professionale – ex art. 100, comma 1, lett. c) del codice degli appalti

- Espletamento, nell'ultimo triennio (2020 – 2021 – 2022), di Servizi rientranti nella macroattività (nomenclatore servizi sociali regione Campania – servizi territoriali e domiciliari - aree B e C area Infanzia Adolescenza e Responsabilità familiare) svolti a favore di altri Enti pubblici per una durata non inferiore ai 24 mesi anche non continuativi. Dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata. L'Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni;

- L'operatore economico dovrà presentare apposito elenco dei servizi avendo cura di indicare: il loro oggetto, il soggetto appaltante, le date di inizio e fine, la durata, mediante autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.

I requisiti di ordine generale, di capacità tecnica e professionale di capacità economico-finanziaria e gli altri requisiti richiesti ai concorrenti con il presente atto, costituiscono presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla presente gara. Di conseguenza, la carenza di tali requisiti di partecipazione comporta l'esclusione del concorrente dalla presente gara di appalto.

ART. 13 - RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI

Si rinvia all'articolo 68 del D. Lgs 50/2016. Gli operatori economici possono partecipare, ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023, oltre che singolarmente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese. I requisiti di ammissione di cui all'art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023 (requisiti di ordine generale) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento. Per i requisiti di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 36/2023, (requisiti economico finanziari e tecnico professionali), gli stessi dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento nella seguente misura:

- la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti, economico finanziari e tecnico organizzativi in misura maggioritaria rispetto alla/e mandante/i, dichiararli ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alla/e mandante/i. Tutti gli operatori economici che intendono riunirsi e/o riuniti hanno l'obbligo di dichiarare le parti del servizio che saranno eseguite, anche in misura percentuale, dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. Si precisa, inoltre, che:

- nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione firmata da tutti i soggetti facenti parte dell'ATI da cui risulti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

a) il DGUE dovrà essere presentato dal legale rappresentante di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento;

b) tutte le imprese partecipanti al raggruppamento dovranno sottoscrivere sia l'offerta tecnica che l'offerta economica. Nel caso di raggruppamento già costituito dovrà presentare scrittura privata autenticata con la quale è stata costituito lo stesso R.T.I., con indicazione delle parti del servizio che ciascuna delle associate deve svolgere e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo (documento da inserire nella busta Amministrativa). Inoltre, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario.

CONSORZI STABILI E CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 65 del D. Lgs. 36/2023. I requisiti di ammissione di cui all'art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023 (requisiti di ordine generale) dovranno essere posseduti e dichiarati tramite DGUE da ciascuno dei consorziati indicati quali esecutori dell'appalto. Nel caso di Consorzi stabili si applicano gli articoli 67 e 68, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. I consorzi di cui agli articoli 65 al fine della qualificazione,

possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. I consorzi stabili e i consorzi di cooperative o imprese artigiane sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara. È consentito, per le ragioni indicate dal Codice degli appalti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

N.B.: Inoltre, i Consorzi devono inserire all'interno della "Documentazione amministrativa", lo statuto del Consorzio.

ART. 14 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs n. 36/2023, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 104, comma 1, ferma restando l'applicazione di quanto contenuto dagli artt. 94 e ss. del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 104, comma 6, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento,

decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Inoltre, l'impresa ausiliaria dovrà sottoscrivere, a pena di esclusione, il Patto di integrità della ditta ausiliata.

L'impresa partecipante dovrà indicare nel Documento di gara unico europeo la denominazione dell'impresa ausiliaria di cui intende avvalersi.

L'impresa ausiliaria dovrà compilare un proprio DGUE.

La documentazione amministrativa, inoltre, dovrà comprendere, a pena di esclusione, la dichiarazione della ditta ausiliaria e il contratto di avvalimento.

ART. 15 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €90.00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

ART. 16 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101, del Codice degli Appalti è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 17 - GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA

L'offerta è corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia fideiussoria, pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto, emessa a favore del Comune di San Giuseppe Vesuviano ai sensi dell'art. 106 del Codice e s.m.i. mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, conforme agli schemi di polizza tipo di cui all'articolo 117, comma 12 debitamente compilata e sottoscritta in originale dal legale rappresentante ovvero dal procuratore con i poteri di impegnare l'istituto di credito o l'impresa assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 1034-2013/ISO 9001:2015/sa 8000:2014/14001:2015.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell'interesse di tutti i componenti il raggruppamento.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

ART. 18 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il giorno indicato in piattaforma a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al presente disciplinare

18.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincola il concorrente 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

ART. 19 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

All'espletamento della procedura di gara è preposta una Commissione di gara.

L'esperimento di gara si terrà presso gli uffici dell'Ambito Territoriale N. 26 c/o il Comune Capofila San Giuseppe Vesuviano.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 36/2023, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, in prevalenza esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

ART. 20 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

L'offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione, attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio indicato al punto "Data e ora termine ultimo per la presentazione offerte" della RdO, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'offerta indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dovrà essere composta da tre buste elettroniche:

Una prima busta elettronica denominata "BUSTA A – Documentazione Amministrativa" la quale dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) Istanza di partecipazione (Allegato A e A bis);
b) DGUE - Documento di Gara Unico Europeo – (Allegato B), redatto sulla base del modello allegato al presente disciplinare firmato digitalmente. La mancata presentazione del DGUE sarà considerata irregolarità essenziale e sarà soggetta al procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del codice appalti; DGUE, Documento di Gara Unico Europeo (approvato dal regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 compilato e firmato digitalmente secondo le modalità di seguito riportate. Il modello di formulario DGUE, adottato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, è stato adattato alle disposizioni della normativa nazionale (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario del DGUE approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 /01/2016 - G.U. n. 174 del 27 luglio 2016). Il DGUE è un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui l'operatore economico conferma il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente:

- a. dal rappresentante legale dell'operatore economico;
- b. potrà essere sottoscritto digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, al DGUE dovrà essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE. L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve produrre insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi degli artt. 65 e 66 del Codice, ciascuno degli operatori economici partecipanti presenta un DGUE distinto (sottoscritto digitalmente dal rispettivo legale rappresentante) recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

Le imprese ausiliarie, compilano e sottoscrivono digitalmente un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV (per quanto di competenza) e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto. Il DGUE deve essere firmato digitalmente da ciascun soggetto competente alla compilazione.

N.B. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le attestazioni di cui all'art. 94 e ss. devono essere riferite anche ai soggetti di cui al comma 3, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara. Si precisa infine

che: il motivo di esclusione di cui all'art. 94 e ss.80 del Codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferite a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011.

c. Modello di accettazione delle clausole del Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale nell'economia legale, stipulato dal Comune di San Giuseppe Vesuviano.

La ditta, inoltre, dovrà dichiarare ex art. 38, 46 e 47 del DPR 2000/445:

- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per le attività esercitate oggetto della procedura;
- il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10 del presente disciplinare;
- di impegnarsi ad osservare ed a sottoscrivere le clausole pattizie di cui al Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale nell'economia legale, stipulato con il Comune di San Giuseppe Vesuviano.

Al modello A l'operatore economico dovrà allegare:

- 1) copia scansionata di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario dell'offerta e delle dichiarazioni richieste;
- 2) garanzia provvisoria di cui all'art. 16 del presente disciplinare con validità fino a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, comprensiva dell'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 36/2023, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, non autenticata da notaio. Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L. 120/2012, per la presente procedura è richiesta garanzia provvisoria attesa la specificità e la natura della prestazione, che impone una celere conclusione delle procedure di affidamento al fine di non arrecare danno alle necessità che il servizio propone di perseguire;
- 3) numero 2 (due) dichiarazioni in originale, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993.
- 4) ricevuta pagamento contributo Anac.

ART. 20.1 - DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- Dichiarazione in cui si indica, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che

saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- Dichiarazione attestante:

a. L'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. Dichiarazione in cui si indica, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato

quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. Le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Tutta la Documentazione prevista all'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, in caso di avvalimento.

In particolare, l'operatore economico deve inserire a sistema il contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 104 del Codice, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia autentica della scansione dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: oggetto e durata; a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria dovrà compilare e produrre un distinto DGUE e firmarlo digitalmente. Inoltre, dovrà essere inserita a sistema la dichiarazione, firmata digitalmente dall'impresa ausiliaria, con la quale la stessa si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Una seconda busta elettronica denominata "BUSTA B – Offerta tecnica-progettuale". Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve inviare e fare pervenire all'Amministrazione un'Offerta Tecnica a pena di esclusione dalla gara, operando attraverso il Sistema secondo la seguente procedura: invio attraverso il Sistema della Relazione Tecnica, sottoscritta con firma digitale, formulata in un documento di max 20 facciate elettroniche (esclusi eventuali allegati) formato A4,

carattere non inferiore a 12, interlinea 1,5. Il progetto tecnico dovrà avere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la lettera di riferimento (esempio a1, a2, etc).

La relazione dovrà essere composta dalle modalità di gestione e di organizzazione con cui il concorrente assicurerà il servizio. La stessa dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione e contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.

In aggiunta a quanto sopra, il concorrente potrà inviare, attraverso l'inserimento nell'apposito spazio del Sistema denominato "eventuale documentazione coperta da riservatezza", una dichiarazione anch'essa sottoscritta digitalmente contenente l'indicazione analitica delle parti dell'offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, brevetti ecc.

La Relazione Tecnica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.

ART. 20.2. BUSTA OFFERTA TECNICA

Una seconda busta elettronica denominata "BUSTA B – Offerta tecnica-progettuale". Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve inviare e fare pervenire all'Amministrazione un'Offerta Tecnica a pena di esclusione dalla gara, operando attraverso il Sistema secondo la seguente procedura: invio attraverso il Sistema della Relazione Tecnica, sottoscritta con firma digitale, formulata in un documento di max 20 facciate elettroniche (esclusi eventuali allegati) formato A4, carattere non inferiore a 12, interlinea 1,5. Il progetto tecnico dovrà avere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la lettera di riferimento (esempio a1, a2, etc).

La relazione dovrà essere composta dalle modalità di gestione e di organizzazione con cui il concorrente assicurerà il servizio. La stessa dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione e contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.

In aggiunta a quanto sopra, il concorrente potrà inviare, attraverso l'inserimento nell'apposito spazio del Sistema denominato "eventuale documentazione coperta da riservatezza", una dichiarazione anch'essa sottoscritta digitalmente contenente l'indicazione analitica delle parti dell'offerta coperte da riservatezza, con riferimento

a marchi, brevetti ecc.

La Relazione Tecnica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.

ART. 20.3. BUSTA OFFERTA ECONOMICA

Una terza busta elettronica denominata BUSTA 3 – Offerta economica - che dovrà contenere l'offerta economica.

Il concorrente deve trasmettere – attraverso il sistema - l'offerta economica contenente il prezzo che si è disposti a praticare che dovrà essere inferiore rispetto all'importo a base di gara soggetto a ribasso, pari a € **€ 520.754,47** comprensivo di IVA a 5% (se dovuta).

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

L'offerta economica, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, l'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, in sede di offerta economica il concorrente dovrà indicare l'importo relativo ai costi della manodopera e agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il numero massimo di cifre decimali, dopo la virgola, previsto per l'offerta economica è pari a 2 con arrotondamento.

Il concorrente dovrà, altresì, produrre elementi di dettaglio dell'offerta economica consistenti in:

- dichiarazione attestante che il prezzo offerto è congruo e remunerativo, in quanto determinato valutando tutte le variabili che potrebbero influenzarlo;
- percentuale unica di ribasso applicata corrispondente al prezzo offerto;
- aliquota IVA applicata.

La mancanza dell'offerta economica e/o mancata indicazione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernente l'adempimento delle disposizioni in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro costituirà causa di esclusione dalla gara.

ART 21- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'offerta verrà valutata da una commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 93 del Codice e delle disposizioni transitorie, in base ai seguenti elementi ai quali verranno attribuiti i rispettivi punteggi secondo i criteri più avanti elencati:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica: max 80 punti

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con relativa ripartizione dei punteggi:

Qualità del servizio - indicatore 1	punti Max 48
1.1 Descrizione del progetto di gestione del Centro per le Famiglie con indicazione delle finalità generali dello stesso, degli obiettivi che si intendono raggiungere, della organizzazione generale del servizio in termini di apertura su base annuale, su base settimanale e su base giornaliera. Indicazione delle giornate di apertura al pubblico etc.. Il presente segmento della proposta progettuale dovrà descrivere i servizi essenziali che saranno garantiti dal Centro in relazione agli obiettivi ed alle indicazioni minime di capitolato, le soluzioni organizzative adottate.	PESO 6
1.2 Descrizione delle modalità di accoglienza dell'utenza, strumentazioni a supporto, descrizione delle modalità di gestione dei contatti con gli utenti, degli avvisi delle comunicazioni, descrizione delle modalità di strutturazione dei rapporti con la committenza pubblica in caso di gestione di utenti e casi segnalati dal Servizio Sociale Professionale.	PESO 6
1.3 Descrizione delle modalità e delle azioni volte a favorire la conoscenza da parte del territorio della nuova allocazione del centro e dei servizi dallo stesso offerti.	PESO 6
1.4 Descrizione e progettazione dei servizi	

<p>offerti dal Centro per le Famiglie nell'ambito dell'area specifica dell'Informazione. Nell'ambito del presente indicatore il partecipante dovrà sviluppare i seguenti aspetti: Descrizione iniziative e programmazione ed organizzazione delle attività su base annuale e settimanale. Modalità di gestione delle attività e degli interventi. Descrizione delle risorse umane destinate alla specifica attività con indicazione del numero e della qualifica professionale. Organizzazione dei turni del personale e delle sostituzioni del personale assente. Modalità di coordinamento dell'azione con le agenzie pubbliche del territorio (Comune ASL, Scuole etc) e con gli enti/ istituzioni ed i soggetti privati del territorio</p>	<p>PESO 6</p>
<p>1.5 Descrizione e progettazione dei servizi offerti dal Centro per le Famiglie nell'ambito dell'area del sostegno alle competenze genitoriali. Nell'ambito del presente indicatore il partecipante dovrà sviluppare i seguenti aspetti: Descrizione iniziative e programmazione ed organizzazione delle attività su base annuale e settimanale. Per lo specifico aspetto degli incontri protetti/spazi neutri descrizione analitica del numero di incontri da realizzarsi delle modalità organizzative degli stessi delle figure professionali da coinvolgere e delle modalità di raccordo e relazione con l'ente pubblico Modalità di gestione delle attività e degli interventi Descrizione delle risorse umane destinate alla specifica attività con indicazione del numero e della qualifica professionale Descrizione delle risorse materiali e strumentali messe a disposizione e coerenza delle stesse con le attività da porre in essere Organizzazione dei turni del personale e delle sostituzioni del personale assente. Modalità di coordinamento dell'azione con le agenzie pubbliche del territorio (Comune ASL, Scuole etc) e con gli enti/ istituzioni ed i soggetti privati del territorio</p>	<p>PESO 12</p>
<p>1.6 Descrizione e progettazione dei servizi offerti dal Centro per le Famiglie nell'ambito dell'area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie Nell'ambito del presente indicatore il partecipante dovrà sviluppare i seguenti aspetti: Descrizione iniziative e programmazione ed organizzazione delle attività su base annuale e settimanale Modalità di gestione delle attività e degli interventi Descrizione delle risorse umane destinate alla</p>	<p>PESO 12</p>

<p>specifica attività con indicazione del numero e della qualifica professionale Descrizione delle risorse materiali e strumentali messe a disposizione e coerenza delle stesse con le attività da porre in essere Organizzazione dei turni del personale e delle sostituzioni del personale assente Modalità di coordinamento dell'azione con le agenzie pubbliche del territorio (Comune ASL, Scuole etc) e con gli enti/ istituzioni ed i soggetti privati del territorio</p>	
<p>QUALITA' ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA - indicatore 2</p>	<p>Max 20 punti</p>
<p>2.1 Descrizione del team delle risorse umane da impiegare nella realizzazione del servizio, con indicazione delle relative professionalità e titoli di studio e dello specifico ruolo ricoperto nella gestione del progetto. In particolare l'offerente dovrà descrivere la specifica attività cui sarà dedicata ogni singola figura professionale con specifico riferimento all'intervento all'interno dell'Ambito N26. Particolare attenzione deve essere dedicata alle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ruolo degli assistenti sociali; - ruolo degli psicologi; - ruolo del mediatore familiare; - ruolo del mediatore culturale (con particolare riferimento ai nuclei di migranti); - ruolo del consulente legale; - ruolo del comunicatore (con particolare riferimento anche alla pubblicizzazione degli interventi del Centro famiglia). <p>Per ogni figura professionale va simulata una presa in carico singola e globale, quindi anche con riferimento alle molteplici figure professionali da coinvolgere.</p>	<p>PESO 12</p>
<p>2.2 Monitoraggio, auditing interno, autocontrollo, autovalutazione e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza finalizzati al miglioramento continuo del servizio (trasmissione periodica di report, statistiche, indicatori di gradimento e di qualità del servizio da parte dell'utente/famiglia di riferimento)</p>	<p>PESO 8</p>
<p>QUALITA' ECONOMICA E INNOVATIVA - indicatore 3</p>	<p>Max 12 punti</p>
<p>3.1 Descrizione dei servizi migliorativi offerti dal concorrente in favore degli utenti ed in generale del Servizio Centro per le Famiglie. L'offerta migliorativa deve tradursi in un effettivo miglioramento o potenziamento del servizio e non deve tradursi in costi aggiuntivi per l'Amministrazione</p>	<p>PESO 6</p>

Apporto di beni e strumentazioni aggiuntive a quelle messe a disposizione dal capitolato di gara e strumentali alla realizzazione del servizio ovvero a specifiche attività previste nello stesso	PESO 6
---	---------------

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà il seguente metodo "Aggregativo Compensatore" scelto conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n.2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/9/2016:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria

Per quanto riguarda gli elementi qualitativi i coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sottocriteri, secondo i valori di seguito indicati:

VALUTAZIONE DISCREZIONALE	COEFFICIENTE
OTTIMO	1,00
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
ADEGUATO	0,60
PARZALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
NON VALUTABILE/INADEGUATO	0,00

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio o sottocriterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (poi si procederà a moltiplicare tale media definitiva per il punteggio massimo previsto per quel dato subcriterio). Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.

Soglia di sbarramento: Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui Progetto Tecnico abbia conseguito un punteggio inferiore a 45/80.

OFFERTA ECONOMICA: MAX 20 PUNTI

All'offerta economica può essere attribuito il punteggio (Pe) massimo di 20 (venti) punti; tale punteggio viene assegnato, dalla Commissione di gara, al soggetto che offre il prezzo più basso; alle restanti offerte economiche i relativi punteggi vengono assegnati con la seguente formula:

(prezzo più basso x 20)

prezzo offerto.

Qualora un'offerta economica dovesse presentare prezzi anormalmente bassi, chiederà all'offerente le necessarie giustificazioni; qualora le stesse non fossero ritenute valide, ha facoltà di rigettare l'offerta, con provvedimento motivato, escludendola dalla gara.

La Commissione propone l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultata congrua. In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, si darà priorità al miglior punteggio ottenuto sull'offerta tecnica. In caso di pareggio sia del punteggio totale che parziale per entrambi gli elementi, si procederà mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924).

ART. 22 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

ART. 23 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio richiamata nel presente disciplinare di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 24 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche [sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui agli articoli sopra indicati:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo summenzionati.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

ART. 25 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del D. Lgs. 36/2023, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle

spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 19.

ART. 26 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore e riguardanti la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

N.B. Ai sensi dell'articolo 117, comma 14, del Codice, qualora l'appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

ART. 27 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 28 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

ART. 29 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

ART. 30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Napoli.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 211 e 212 del Codice, sono risolte mediante arbitrato amministrativo dalla Camera arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo gli articoli 213 e 214 del Codice.

ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

ART. 32 - DOMICILIO

Ai sensi dell'art. 5 bis del codice dell'amministrazione digitale l'Appaltatore elegge domicilio per tutta la durata del contratto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di partecipazione alla gara.

ART. 33 - NORME FINALI

I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla gara, accettano esplicitamente ed incondizionatamente le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando/disciplinare, dal Capitolato prestazionale e dalla ulteriore documentazione di gara, nessuna esclusa.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata agli adempimenti precontrattuali ed anche al positivo esito dei controlli previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Qualora l'aggiudicatario, senza giustificato motivo, non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall'aggiudicazione.

Il Rup

Dott.ssa Sara Ferraiuolo

Il Dirigente Coordinatore Ambito Territoriale N. 26

Dott. Franco Arbolino